

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 13 anno 2018-2019

Ricorrente: CUS Siena Asd

Comitato UISP: Siena

Gara del 14.01.2019 ASD Torrenieri c/ CUS Siena

C.U. n° 15 del 15.01.2019

In data 16.01.2019 la Società CUS Siena, in persona del proprio presidente, Giuseppe Gotti, proponeva ricorso avverso il provvedimento di squalifica a carico del tesserato Daniel Ponticelli per il quale il medesimo atleti risultava squalificato per mesi 4 fino al 16.04.2019, ai sensi dell'art 226.

Il ricorso in questione, cercava di rinvenire giustificazioni al comportamento contestato, (testata ad un avversario), fornendo una versione dei fatti decisamente meno grave rispetto a quanto riportato dal direttore di gara, anche a causa di situazioni precedenti non percepite dall'arbitro (provocazioni razziste), e quindi chiedendo una nuova verifica dei fatti stessi, con esclusione dell'atto di violenza attribuito e una squalifica più breve per la sola scorrettezza in azione di gioco.

Tutto ciò premesso, Questa Commissione, espletato quindi ogni ulteriore accertamento, ed in particolare quello della nuova verifica dei fatti anche a seguito di una integrazione del referto da parte del direttore di gara, è pervenuta alla seguente decisione: il ricorso può essere accolto in quanto l'arbitro ha ulteriormente precisato che più che di testata, atto violento di per sé stesso, possa parlarsi di un gesto diverso, come un movimento della testa che toccava la testa dell'avversario, senza conseguenze di alcun genere.

In definitiva si sarebbe trattato di una testata appena accennata, che non aveva il requisito della violenza portata alle sue normali conseguenze per la parte lesa (segni evidenti, ecchimosi, fuoriuscita di sangue ecc...).

Trattasi in ogni caso di gesto scorretto, per il quale si ritiene applicabile l'art. 224 , con violazione della squalifica a mesi uno fino al 16.02.2019.

PQM

Alla luce di quanto sopra, la Commissione di II° grado Regionale Uisp Toscana, previa derubricazione del fatto contestato da atto di violenza ex art. 226, a scorrettezza ex art. 224, accoglie il ricorso nei limiti indicati e per l'effetto applica la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno) fino al 16.02.2019 al tesserato Daniel Ponticelli della Società Cus Siena, disponendo la restituzione del deposito cauzionale ex art. 166 alla Società ricorrente.

Così deciso in Empoli, Prato e Pisa, il 06.02.2019

Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi

Enrico Virgone

Giorgia Badalassi